



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 29/06/2021

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.. - APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno, solita sala delle adunanze, alle ore 18:15, in seduta straordinaria, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	MURONI ALESSANDRO	P
CADEDDU MONICA	P	GRUDINA ALBERTA	P
TRUDU LEOPOLDO	P	CONTU FEDERICA	A
SERRELI CLAUDIA	P	ROMBI MARIA RITA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	VARGIU CRISTIAN	P
GIOI LIDIA	P	DEIDDA MASSIMO	P
GRIECO MARIO	P		
URRU MATTEO	P		
LITTERA LUCA	A		
GALIMBERTI SILVIA	A		
CASSARO PAOLO	P		

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

ALESSANDRO MURONI

CLAUDIA SERRELI

MASSIMO DEIDDA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede con il secondo punto all'ordine del giorno, proposta n.10/2021, avente ad oggetto *"Approvazione Piano Economico Finanziario - PEF relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019/R/RIF. Approvazione relazione di accompagnamento e tariffe - Servizio gestione rifiuti 2021"*

ASSESSORA Cadeddu ricorda che la redazione del Piano Economico Finanziario viene elaborata dalla ditta che ha in gestione il servizio, poi completato dagli uffici comunali con l'inserimento dei costi di competenza del Comune di Decimomannu.

il Piano tiene conto delle premialità, che sono di circa 70.000 euro e delle agevolazioni.

In base alla suddivisione, evidenzia che non ci sono stati incrementi sostanziali per le attività domestiche, mentre qualche incremento in più è previsto per le attività commerciali che però, godranno delle agevolazioni.

Per quanto riguarda le agevolazioni, sottolinea che si è utilizzato l'ISEE come indicatore, perché comunque non si può prevedere un'agevolazione che prescindano dall'effettiva produzione dei rifiuti. Infine precisa il dato dei cittadini, il cui numero è depurato di una serie di utenti che non rientrano nel conteggio, ecco perché si scende a 8.040.

CONSIGLIERE Deidda riferisce di aver interloquito con gli uffici per quanto riguarda il numero effettivo di utenti, e che comunque il dato finale di 8040 sia troppo basso, anche al netto degli utenti che non devono rientrare nel conteggio.

Tanto premesso, lamenta alcune criticità, ad esempio sullo spezzamento delle strade, che non viene effettuato con frequenza. Non concorda inoltre sui dati relativi ai costi di capitale, perché sono indicati, nel Piano, mezzi che forse non dovrebbero più comparire tra le immobilizzazioni.

Ritiene che servano maggiori controlli sull'esecuzione del contratto, anche in merito al ritiro dei rifiuti; ad esempio nel Parco c'erano i contenitori grandi che traboccavano di rifiuti.

Entra in aula il Cons. Littera, alle ore 19.15. Si registrano n. 15 Consiglieri presenti.

CONSIGLIERA Grudina riferisce che, nello svolgere la necessaria attività di verifica dei dati contenuti nel Piano Finanziario, a suo modo di vedere ci sono delle incongruenze, nel calcolo delle famiglie, delle superfici, dei mezzi, ma anche nella compilazione del prospetto. Ritiene, infatti, che il costo complessivo dovrebbe essere depurato da tutte le agevolazioni tariffarie che sono contemplate dal regolamento, così come storicamente è avvenuto. Ci sarebbe dovuta essere una deliberazione comunale dove vengono quantificate le agevolazioni e riduzioni, poi inserite nel piano del tariffario, perché altrimenti queste riduzioni trovano copertura con le tariffe anziché con fondi di Bilancio.

CONSIGLIERE Trudu ritiene invece corretto che il Piano Finanziario presentato dagli Uffici con tutti i costi debba essere al lordo delle agevolazioni, che poi saranno a carico del bilancio. Il Piano Finanziario deve chiudersi assolutamente con pari costo e pari entrata, e questo è, perché deve essere completamente a carico del cittadino.

CONSIGLIERA Grudina non concorda con il collega, anche perché nei precedenti Piani Finanziari era stato fatto come ha riferito prima. Chiede quindi perché questi 59.000 euro

di agevolazioni, che sono stati documentati, dichiarati nel regolamento, non rientrano nel Piano Finanziario.

DOTTOR Lutz, Responsabile del Settore finanziario, riferisce che i dati del PEF nascono prima dai dati della ditta, aumentati dei costi propri del Comune; eliminando i 20.000 euro per il costo che comunque sono sostenuti con somme del Bilancio, la cifra che si deve chiedere ai cittadini è un milione e 48 mila. Quindi, come detto dal Cons. Trudu, le agevolazioni sono a parte.

CONSIGLIERA Grudina ritiene che in un Piano Finanziario, tradizionalmente ma così come attualmente è in vigore, viene previsto un calcolo del costo complessivo; da questo complessivo vengono detratte le premialità, poi, in detrazione vanno e riduzioni e le agevolazioni, perché qualora l'Amministrazione si assuma questo impegno, ottimo impegno, sul quale non discute il merito, tale importo deve essere detratto.

ASSESSORE Mameli riferisce che sulla questione dei cespiti, farà un approfondito controllo con l'Ingegnere. Ritiene però di assicurare e di dire che i controlli sull'appalto vengono fatti.

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";

- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che:

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell'art.106 prevedeva il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 31/03/2021;

- Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) che all'articolo 30 comma 4 ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 al 30 aprile 2021 ed al comma 5 ha differito, per il solo esercizio 2021, il termine di approvazione del pef 2021 e delle tariffe TARI 2021 al 30 settembre 2021.

Preso atto che:

- il Comune di DECIMOMANNU , con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 22/07/2014 ha approvato il regolamento IUC , contenente anche la parte relativa alla TARI , successivamente modificato con deliberazione di C.C. n 6 del 27/05/2015 e con deliberazione di C.C. n 3 del 29/04/2016;

- l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2020 , ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020;

- L'ente con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 29/12/2020 ha approvato il **Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii.;**

Ritenuto opportuno procedere all'Approvazione del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 anche quest'ultimo predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Decimomannu e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da

documentazione trasmessa a inizio marzo, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2019-2022, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

VISTO il parere n. 5/2021 del 22.3.2021 espresso dal Revisore dei conti;

RITENUTO di determinare per l'anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell'elaborazione allegata (Allegato 4), dando atto che nel caso ARERA richiedesse delle modifiche al PEF TARI 2021 si interverrà sull'articolazione tariffaria;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario e l'articolazione Tariffaria del Servizio di Gestione dei Rifiuti rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/ 2000;

ACQUISITI i seguenti preventivi pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del V° Settore, Ing. Alessandro Fontana, giusto decreto sindacale n. 2/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 10/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 2°- 3° Settore, Giuseppe Lutz, giusto decreto sindacale n. 2/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 10/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 2°- 3° Settore, Giuseppe Lutz, giusto decreto sindacale n. 7/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 10/2021 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 11

Contrari: 4 (Grudina, Rombi, Vargiu, Deidda)

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 4 (Grudina, Rombi, Vargiu, Deidda)

Visto l'esito delle votazioni;

La proposta è accolta

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1) ;
- 2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è da coprire con l'applicazione della TARI, secondo l'elaborazione delle tariffe di cui Allegato 4, dando atto che nel caso ARERA richiedesse delle modifiche al PEF TARI 2021 si interverrà sull'articolazione tariffaria;
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992;
- 4) di dare atto che le tariffe garantiscono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti;
- 5) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021

(all.to 1) , la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR (all.to 2), la relazione del Gestore di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 (all.to 3);

6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

7) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario

F.To Lutz Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 06/07/2021 al 21/07/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Garau

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **06/07/2021** al **21/07/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.To Donatella Garau